

Regolamento Ente di Stato dei Giochi

Disciplina per l'esercizio in forma temporanea di lotterie anche istantanee e similari organizzati da operatori esteri

Art. 1

In applicazione all'articolo 8 del Decreto Delegato 28 ottobre 2014 n. 169, vista la Legge 25 luglio 2000 n. 67, il presente regolamento disciplina l'esercizio in forma temporanea di lotterie anche istantanee e similari, in formato cartaceo e con giocata predeterminata, organizzati da operatori esteri.

Art. 2

Possono richiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 8 del Decreto Delegato 28 ottobre 2014 n. 169 le persone fisiche o giuridiche che:

- a) sono titolari di licenza di bar (ATECO 56.30.00), rivendita tabacchi (ATECO 47.26.00), cartoleria (ATECO 47.62.20) o edicola (ATECO 47.62.10) rilasciata dall'Ufficio Industria Artigianato e Commercio della Repubblica di San Marino;
- b) soddisfano quanto previsto dall'art. 4.4 della Legge 67/2000.

Art. 3

Il richiedente deve presentare all'Ente di Stato dei Giochi apposita domanda di autorizzazione per ogni singolo operatore di gioco estero.

La domanda deve contenere:

- 1) dati anagrafici del richiedente;
- 2) dati dell'esercizio;
- 3) indirizzo e-mail per le comunicazioni;
- 4) dati identificativi del soggetto estero organizzatore del gioco;
- 5) espressa dichiarazione di impegno da parte dello stesso richiedente di versare all'Ufficio Tributario le relative imposte e all'Ente di Stato dei Giochi i relativi oneri di controllo.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) copia della licenza comprovante l'abilitazione a svolgere attività di bar, rivendita tabacchi cartoleria od edicola;
- b) certificato penale del titolare dell'esercizio o certificato di vigenza per le persone giuridiche;
- c) copia dell'autorizzazione ottenuta dall'organizzatore del gioco nello Stato dove lo stesso è stabilito e rilasciata da enti od autorità riconosciute dall'Ente di Stato dei Giochi, qualora la stessa non sia già stata acquisita dal medesimo Ente.

Art. 4

La validità dell'autorizzazione è subordinata al versamento dei tributi e degli oneri di vigilanza previsti.

L'autorizzazione ha validità annuale e può essere sospesa o revocata qualora vengano meno i presupposti per il rilascio della stessa.

Art. 5

La vendita di cedole fisiche (tagliandi cartacei) di lotterie istantanee di tipo gratta e vinci, per mezzo di distributori automatici a funzionamento elettromeccanico, è subordinata alla adozione di sistemi di lettura automatica dei dati anagrafici degli utenti al fine di impedire l'erogazione dei prodotti ai minori degli anni 18.

È ammessa l'installazione di un solo distributore automatico in ogni sede indicata in licenza.

L'installazione dei distributori automatici a funzionamento elettromeccanico di cui ai commi precedenti è subordinata a specifica autorizzazione da parte dell'Ente di Stato dei Giochi.

Su ogni distributore deve essere affisso il divieto di vendita ai minori degli anni 18.

Gli apparecchi non possono recare alcuna pubblicità o promozione di prodotti inerenti al gioco, salvo le indicazioni dei prodotti posti in vendita (etichette identificative).

E' fatto obbligo ai gestori del locale di esporre sul distributore automatico adeguata informativa relativamente al servizio di consulenza psicologica "Sportello Gioco Responsabile".

Art. 6


L'esercizio di attività non autorizzate o non conformi a quanto previsto dagli articoli precedenti comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge 25 luglio 2000 n. 67.

Qualora il gestore dell'esercizio impedisse il regolare svolgimento dei controlli predisposti dall'Ente di Stato dei Giochi sarà sottoposto alle sanzioni previste dalla Legge 25 luglio 2000 n. 67.

Art. 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1 settembre 2015.

AFFISSO (V) DATA 26/06/2015
AI ESPERI ESUCA CSGGG5 QUALIFICATA N. 2
DSL 2010 -



A handwritten signature or mark in the bottom left corner of the page.